

Convenzione n. 122 sulla politica dell'impiego, 1964

Conclusa a Ginevra il 9 luglio 1964

Approvata dall'Assemblea federale il 28 settembre 2012¹

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l'11 febbraio 2013

Entrata in vigore per la Svizzera l'11 febbraio 2014

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione;

considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riconosce l'obbligo solenne per l'Organizzazione internazionale del lavoro di favorire l'attuazione, tra le differenti nazioni del mondo, di programmi diretti a realizzare il pieno impiego e l'elevazione dei livelli di vita, e che il Preambolo dello Statuto dell'Organizzazione prevede la lotta contro la disoccupazione e la garanzia di un salario che assicuri idonee condizioni di vita;

considerato inoltre che in virtù della Dichiarazione di Filadelfia, spetta all'Organizzazione internazionale del lavoro esaminare e considerare le ripercussioni delle politiche economiche e finanziarie sulla politica dell'impiego, alla luce dell'obiettivo fondamentale secondo cui «tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, il loro credo e il loro sesso, hanno il diritto di conseguire il proprio progresso materiale ed il proprio sviluppo spirituale nella libertà e nella dignità, nella sicurezza economica e con eguali possibilità»;

considerato che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo prevede che «ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione»;

preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che sono direttamente in rapporto con la politica dell'impiego ed in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulla politica dell'impiego, 1948², la Convenzione e la Raccomandazione sull'orientamento professionale, 1949, la Raccomandazione sulla formazione professionale, 1962, così come la Convenzione e la Raccomandazione concernenti la discriminazione (occupazione e professione), 1958³;

considerato che detti strumenti dovrebbero essere inseriti nel contesto più largo di un programma internazionale tendente ad assicurare l'espansione economica fondata sulla piena occupazione, produttiva e liberamente scelta;

avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla politica dell'impiego che sono comprese nell'ottava questione all'ordine del giorno della sessione;

RU 2013 2499; FF 2012 3751

¹ RU 2013 2497

² RS 0.823.111

³ RS 0.822.721.1

avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, *adotta, oggi nove luglio millenovecentosessantaquattro, la convenzione sotto indicata che sarà denominata Convenzione sulla politica dell'impiego, 1964.*

Art. 1

1. Allo scopo di stimolare il progresso e lo sviluppo economico, di elevare i livelli di vita, di corrispondere ai bisogni di manodopera e di risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione, ogni Stato membro formulerà ed applicherà, come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.
2. Tale politica dovrà tendere a garantire:
 - a) che vi sarà lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro;
 - b) che tale lavoro sarà il più produttivo possibile;
 - c) che vi sarà libera scelta dell'occupazione e che ogni lavoratore avrà tutte le possibilità per acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego che gli convenga e di utilizzare in tale impiego le sue qualificazioni nonché le sue attitudini, qualunque sia la sua razza, il suo sesso, la sua religione, la sua opinione politica, la sua ascendenza nazionale o la sua origine sociale.
3. Detta politica attiva dovrà tener conto della situazione e del livello di sviluppo economico così come dei rapporti esistenti tra gli obiettivi dell'impiego e gli altri obiettivi economici e sociali e sarà applicata con metodi adatti alle condizioni ed agli usi nazionali.

Art. 2

Ogni Stato membro dovrà con metodi adatti alle condizioni del Paese e nella misura in cui esse lo permettono:

- a) determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all'articolo 1;
- b) prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l'applicazione di tali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.

Art. 3

Nell'applicazione della presente Convenzione, i rappresentanti degli ambienti interessati alle misure da adottare, ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno essere consultati in merito alle politiche dell'impiego, in modo da tenere pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione, e affinché collaborino pienamente alla elaborazione di dette politiche e portino il proprio ausilio per ottenere adesioni in favore di queste ultime.

Art. 4

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro che provvederà alla loro registrazione.

Art. 5

1. La presente Convenzione obbligherà esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della propria ratifica.

Art. 6

1. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente Convenzione possono denunciarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione stessa mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente Convenzione e che, nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non faranno uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un ulteriore periodo di dieci anni e, in seguito, potranno denunciare la presente Convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 7

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione delle ratifiche e delle denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 8

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite⁴, ai fini della registrazione, in conformità dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa le ratifiche e le denunce che avrà registrato secondo gli articoli precedenti.

Art. 9

Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro quando lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Art. 10

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente Convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

- a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 6 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione con la riserva che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
- b) a partire dall'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.

2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 11

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 29 aprile 2025⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Albania	7 gennaio	2009	7 gennaio	2010
Algeria	12 giugno	1969	12 giugno	1970
Antigua e Barbuda	16 settembre	2002	16 settembre	2003
Armenia	29 luglio	1994	29 luglio	1995
Australia	12 novembre	1969	12 novembre	1970
Austria	27 luglio	1972	27 luglio	1973
Azerbaijan	19 maggio	1992	19 maggio	1993
Barbados	15 marzo	1976	15 marzo	1977
Belgio	8 luglio	1969	8 luglio	1970
Bielorussia	26 febbraio	1968	26 febbraio	1969
Bolivia	31 gennaio	1977	31 gennaio	1978
Bosnia ed Erzegovina	2 giugno	1993	2 giugno	1994
Brasile	24 marzo	1969	24 marzo	1970
Bulgaria	9 giugno	2008	9 giugno	2009
Burkina Faso	28 ottobre	2009	28 ottobre	2010
Cambogia	28 settembre	1971	28 settembre	1972
Camerun	25 maggio	1970	25 maggio	1971
Canada	16 settembre	1966	16 settembre	1967
Ceca, Repubblica	1° gennaio	1993	1° gennaio	1994
Ciad	4 giugno	2015	4 giugno	2016
Cile	24 ottobre	1968	24 ottobre	1969
Cina	17 dicembre	1997	17 dicembre	1998
Cipro	28 luglio	1966	28 luglio	1967
Comore	23 ottobre	1978	23 ottobre	1979
Corea del Sud	9 dicembre	1992	9 dicembre	1993
Costa Rica	27 gennaio	1966	27 gennaio	1967
Croazia	8 ottobre	1991	8 ottobre	1992
Cuba	5 febbraio	1971	5 febbraio	1972
Danimarca	17 giugno	1970	17 giugno	1971
Dominicana, Repubblica	29 marzo	2001	29 marzo	2002
Ecuador	13 novembre	1972	13 novembre	1973
El Salvador	15 giugno	1995	15 giugno	1996
Estonia	12 marzo	2003	12 marzo	2004
Figi	18 gennaio	2010	18 gennaio	2011
Filippine	13 gennaio	1976	13 gennaio	1977
Finlandia	23 settembre	1968	23 settembre	1969
Francia	5 agosto	1971	5 agosto	1972
Gabon	1° ottobre	2009	1° ottobre	2010
Georgia	22 giugno	1993	22 giugno	1994
Germania	17 giugno	1971	17 giugno	1972

⁵ RU 2013 2499; 2017 4085; 2020 3493; 2025 94, 305. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Giamaica	10 gennaio	1975	10 gennaio	1976
Giappone	10 giugno	1986	10 giugno	1987
Gibuti	3 agosto	1978	3 agosto	1979
Giordania	10 marzo	1966	10 marzo	1967
Grecia	7 maggio	1984	7 maggio	1985
Guatemala	14 settembre	1988	14 settembre	1989
Guinea	12 dicembre	1966	12 dicembre	1967
Honduras	9 giugno	1980	9 giugno	1981
India	17 novembre	1998	17 novembre	1999
Iran	10 giugno	1972	10 giugno	1973
Iraq	2 marzo	1970	2 marzo	1971
Irlanda	20 giugno	1967	20 giugno	1968
Islanda	22 giugno	1990	22 giugno	1991
Israele	26 gennaio	1970	26 gennaio	1971
Italia	5 maggio	1971	5 maggio	1972
Kazakistan	6 dicembre	1999	6 dicembre	2000
Kirghizistan	31 marzo	1992	31 marzo	1993
Lettonia	27 gennaio	1992	27 gennaio	1993
Libano	1° giugno	1977	1° giugno	1978
Libia	27 maggio	1971	27 maggio	1972
Lituania	3 marzo	2004	3 marzo	2005
Lussemburgo	18 marzo	2021	18 marzo	2022
Macedonia del Nord	17 novembre	1991	17 novembre	1992
Madagascar	21 novembre	1966	21 novembre	1967
Mali	12 aprile	2016	12 aprile	2017
Marocco	11 maggio	1979	11 maggio	1980
Mauritania	30 luglio	1971	30 luglio	1972
Moldova	12 agosto	1996	12 agosto	1997
Mongolia	24 novembre	1976	24 novembre	1977
Montenegro	3 giugno	2006	3 giugno	2007
Mozambico	23 dicembre	1996	23 dicembre	1997
Namibia	20 settembre	2018	20 settembre	2019
Nicaragua	1° ottobre	1981	1° ottobre	1982
Niger	6 giugno	2018	6 giugno	2019
Norvegia	6 giugno	1966	6 giugno	1967
Nuova Zelanda	15 luglio	1965	15 luglio	1966
Paesi Bassi	9 gennaio	1967	9 gennaio	1968
Panama	19 giugno	1970	19 giugno	1971
Papua Nuova Guinea	1° maggio	1976	1° maggio	1977
Paraguay	20 febbraio	1969	20 febbraio	1970
Perù	27 luglio	1967	27 luglio	1968
Polonia	24 novembre	1966	24 novembre	1967
Portogallo	9 gennaio	1981	9 gennaio	1982
Regno Unito	27 giugno	1966	27 giugno	1967
Rep. Centrafricana	5 giugno	2006	5 giugno	2007

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Romania	6 giugno	1973	6 giugno	1974
Ruanda	5 agosto	2010	5 agosto	2011
Russia	22 settembre	1967	22 settembre	1968
Saint Vincent e Grenadine	9 novembre	2010	9 novembre	2011
Senegal	25 aprile	1966	25 aprile	1967
Serbia	24 novembre	2000	24 novembre	2001
Slovacchia	1° gennaio	1993	1° gennaio	1994
Slovenia	29 maggio	1992	29 maggio	1993
Spagna	28 dicembre	1970	28 dicembre	1971
Sri Lanka	3 febbraio	2016	3 febbraio	2017
Sudan	22 ottobre	1970	22 ottobre	1971
Suriname	15 giugno	1976	15 giugno	1977
Svezia	11 giugno	1965	11 giugno	1966
Svizzera	11 febbraio	2013	11 febbraio	2014
Tagikistan	26 novembre	1993	26 novembre	1994
Thailandia	26 febbraio	1969	26 febbraio	1970
Togo	30 marzo	2012	30 marzo	2013
Trinidad e Tobago	19 settembre	2013	19 settembre	2014
Tunisia	17 febbraio	1966	17 febbraio	1967
Turchia	13 dicembre	1977	13 dicembre	1978
Turkmenistan	14 aprile	2021 A	14 aprile	2022
Ucraina	19 giugno	1968	19 giugno	1969
Uganda	23 giugno	1967	23 giugno	1968
Ungheria	18 giugno	1969	18 giugno	1970
Uruguay	2 giugno	1977	2 giugno	1978
Uzbekistan	13 luglio	1992	13 luglio	1993
Venezuela	10 agosto	1982	10 agosto	1983
Vietnam	11 giugno	2012	11 giugno	2013
Yemen	30 gennaio	1989	30 gennaio	1990
Zambia	23 ottobre	1979	23 ottobre	1980

